

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

88.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Nicotra Benedetto Vincenzo (DC)	5
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3	Pedrazzi Cipolla Anna Maria (PCI)	8, 9
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		Soddu Pietro (DC)	9
Senatori Macis e Pinna: Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari e di una corte d'assise d'appello (<i>Aprovata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (4571);		Votazione nominale:	
Segni ed altri: Istituzione, in Sassari, di una Corte d'appello e del Tribunale per i minorenni (1921)	3	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	13
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3, 5, 6 7, 8, 9, 10	Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Alagna Egidio (PSI)	6, 10	Senatori Filetti ed altri; Disegno di legge di iniziativa del Governo: Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (<i>Approvato, in un testo unificato, dal Senato</i>) (3641)	10
Bargone Antonio (PCI), <i>Relatore</i>	3	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	10, 12, 13
Biondi Alfredo (PLI)	7, 10	Coco Giovanni Silvestro, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	12, 13
Coco Giovanni Silvestro, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	7, 8, 9	Fracchia Bruno (PCI), <i>Relatore</i>	10
Mellini Mauro (FE)	5, 10	Mellini Mauro (FE)	13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,10.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Alessi, Casini Carlo, Drago, Leccisi, Piccirillo, Quarta, Scarlato, Turco, Vacca e Violante, sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Balestracci, Gei, Soddu, Mazzuconi, Bianchi Fortunato, Nucci Mauro, Bertoli, Monello, Sanna e Serra.

Discussione delle proposte di legge senatori Macis e Pinna: Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte di appello di Cagliari e di una corte d'assise d'appello (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (4571); Segni ed altri: Istituzione, in Sassari, di una Corte d'appello e del tribunale per i minorenni (1921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Macis e Pinna: « Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della Corte d'appello di Cagliari e di una corte d'assise d'appello », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° febbraio 1990, e dei deputati Segni, Soddu, Nonne, Angius, Sanna, Columbu, Carrus, Cherchi e Loi: « Istituzione, in Sassari, di una Corte d'appello e del Tribunale per i minorenni ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 19 giugno 1990, ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge n. 4571, nonché sulla abbinata proposta di legge n. 1921 « nei limiti in cui con la medesima proposta di legge non contrasti ».

Comunico, inoltre, che la XI Commissione lavoro pubblico e privato, in data 20 marzo 1990, ha espresso parere favorevole su entrambe le proposte di legge.

Comunico, infine, che la V commissione bilancio, in data 5 aprile 1990, ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge n. 4571 « a condizione che all'articolo 3, dopo le parole: " le piante organiche di altri uffici ", siano aggiunte le seguenti: " entro il limite delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero " », esprimendo, altresì, entro gli stessi limiti, parere favorevole sulla proposta di legge n. 1921.

L'onorevole Bargone ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Il provvedimento approvato dal Senato affonda le sue radici in una serie di richieste avanzate da diverse parti politiche nonché dalla stessa regione Sardegna, che ha espresso analoghe istanze attraverso la presentazione di un documento specifico e di una serie di atti ufficiali. Si tratta di una richiesta connessa sia a motivi di ordine pratico, sia a ragioni di carattere più generale, di natura storica e culturale.

Per quanto riguarda i motivi di carattere pratico, va sottolineato che la città di Sassari versa in una condizione di notevole difficoltà sotto il profilo dei collegamenti con Cagliari; in particolare, i maggiori disagi si registrano nel settore ferroviario, tanto che, nella migliore delle ipotesi, per un trasferimento da Cagliari a Sassari sono

necessarie almeno quattro ore. Inoltre, i collegamenti autostradali sono praticamente assenti.

Per tali ragioni, sotto il profilo logistico, si pone l'esigenza di istituire una sede giudiziaria che possa rispondere in maniera più diretta ed efficace alla domanda di giustizia.

Occorre considerare, inoltre, che la situazione di disagio ha assunto toni ancor più drammatici in seguito all'approvazione della legge n. 400 del 31 luglio 1984, che ha devoluto alle corti d'appello la competenza a decidere sugli appelli delle sentenze penali del pretore. Pertanto, le lunghe distanze ed i collegamenti precari sono diventati ancor più cause di diniego dei rimedi giudiziari, anche in considerazione dei prezzi elevati che è necessario corrispondere per poter accedere ai servizi.

Nel corso della discussione svoltasi al Senato è emersa la necessità, rispetto alla realtà che caratterizza la Sardegna (cioè una regione isolana), di creare una sorta di bipolarismo nell'esercizio del potere giudiziario idonea a soddisfare, anche dal punto di vista culturale, la richiesta proveniente da più parti, anche alla luce delle spinte autonomistiche che si registrano nella regione.

In una prima fase era stata formulata la richiesta di istituire a Sassari una nuova sede di corte d'appello; tuttavia, nel corso della discussione svoltasi al Senato, il Governo ha indicato l'opportunità di pervenire all'istituzione di una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari, a fronte dell'impossibilità di sostenere, dal punto di vista delle disponibilità finanziarie, l'istituzione di una nuova sede, che avrebbe creato numerosi problemi soprattutto in riferimento al personale amministrativo. Pertanto, è stata ritenuta accettabile la proposta di istituire a Sassari una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Cagliari, con giurisdizione sui circondari di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

Nonostante il provvedimento approvato dal Senato risponda ad esigenze fondamentali e giuste, così come riconosciuto da tutte le parti politiche, va rilevato che il

testo della proposta di legge n. 4571 — che propongo di adottare come testo base per la discussione — presenta talune contraddizioni ed inesattezze tecniche, cui potrà porsi rimedio attraverso la presentazione di appositi emendamenti. In particolare, all'articolo 2 è prevista l'Istituzione di una corte d'assise d'appello e non — come risulterebbe certamente più corretto — di una sezione di corte d'assise d'appello distaccata da quella di Cagliari. Si tratta di un aspetto contraddittorio che va senz'altro eliminato.

Inoltre, si impone una modifica dell'articolo 3, in conformità al parere condizionato e vincolante espresso dalla Commissione bilancio, nel senso di aggiungere al comma 1 le parole: « entro il limite delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero ».

Infine, all'articolo 5, al fine di coordinare il testo con quello dell'articolo 2, si pone la necessità di una riformulazione che ne chiarisca la portata ed il tenore. Infatti, l'articolo 5, così come approvato dal Senato, prevede che « Alla data prevista nell'articolo 4, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di appello, alla corte d'assise d'appello ed al tribunale per i minorenni di Cagliari ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente della sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari con sede in Sassari, della corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni di Sassari, son devoluti alla cognizione di questi uffici ».

Si tratta di una formulazione abbastanza ambigua che potrebbe prestarsi ad interpretazioni non univoche, dal momento che non si comprende quale sia la data indicata dall'articolo 4. Infatti, quest'ultima disposizione recita testualmente: « Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2 ». Preannuncio, pertanto, la presentazione di un emendamento volto a sostituire il comma 1 dell'articolo 5 con il seguente: « Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali

pendenti davanti alla corte di appello, alla corte d'assise d'appello ed al tribunale per i minorenni di Cagliari ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente della sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari con sede in Sassari, della sezione della corte d'appello di Cagliari con sede in Sassari in funzione di corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni di Sassari sono devoluti alla cognizione di questi uffici ».

Anche il titolo del provvedimento dovrebbe essere modificato, per risultare coordinato con le nuove disposizioni. Preannuncio pertanto la presentazione di un apposito emendamento mirante a modificarlo in modo che preveda l'istituzione di una sezione di corte d'assise d'appello.

Colleghi, dobbiamo considerare che il provvedimento in discussione si inserisce nella più vasta problematica concernente le circoscrizioni giudiziarie, la cui discussione ha subito alcuni ritardi; la legge n. 30 del 1989 ha istituito le preture circondariali senza avviare una revisione organica delle circoscrizioni giudiziarie. In tale situazione, la Commissione non può tener conto di esigenze particolari, com'è accaduto per esempio per Gela, come quella riguardante Sassari. Naturalmente, l'approvazione della proposta di legge non contraddice affatto la necessità di una revisione organica delle circoscrizioni giudiziarie, poiché in qualche modo anticipa la risposta ad un'esigenza che trova fondamento nelle ragioni che ho poc'anzi illustrato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MAURO MELLINI. Mi dichiaro contrario all'istituzione della sezione distaccata in discussione, così come mi sono già espresso in occasione dell'istituzione di nuovi uffici giudiziari, in particolare per quanto riguarda le corti d'appello. Anche oggi ho inteso far riferimento ai problemi derivanti dall'attribuzione alla corte d'appello del giudizio d'appello e dei giudizi penali emessi dal pretore; a tale scelta mi dichia-

rai contrario perché prevedevo l'effetto trascinante che ne sarebbe derivato. Questo è ciò che accade quando si vuole attuare il principio del *todos caballeros*, attribuendo a tutti i titoli nobiliari, rappresentati in questo caso dalle sedi delle corti d'appello. Ricordo quando Sulmona si ribellò perché non voleva che le fosse tolto il distretto militare. Oggi, più nessuno si ribella per il distretto militare. Oggi, più nessuno si ribella per il distretto militare, ma abbiamo appreso che è utile la presenza, sia pure ridotta, della mafia, perché se c'è un po' di mafia si istituisce un tribunale.

Mi dichiaro contrario alla proliferazione delle corti d'appello perché credo che comporti un abbassamento del livello della funzione di questi uffici giudiziari, che dovrebbero rappresentare il punto di riferimento per tutti i tribunali che operano nell'ambito del distretto, anche ai fini dell'uniformità giurisprudenziale. Ma procedendo a spezzettamenti, otterremo l'effetto contrario. Tra l'altro, non credo che l'istituzione di nuove sedi giudiziarie possa essere giustificata, al giorno d'oggi, con presunte difficoltà di collegamento tra i vari centri, perché gli avvocati non si recano più da Sassari a Cagliari a cavallo, ormai ci si può andare comodamente in automobile ed esiste anche un collegamento aereo.

Ribadisco quindi il mio parere contrario, che rimarrà desolatamente isolato, ma non troppo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. A nome del gruppo democratico cristiano vorrei svolgere una serie di considerazioni sul provvedimento in esame, precisando innanzitutto che condividiamo l'istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Cagliari, perché riteniamo che la giustizia debba essere vicina al cittadino anche in termini chilometrici.

Sarebbe opportuno, tuttavia, che il ministro si facesse carico dell'esigenza di un disegno organico, dal momento che non possiamo procedere schizofrenicamente, continuando ad approvare le proposte che

— mi sia consentito tale giudizio — rivestono maggiore incidenza e peso politico. Si tratta, infatti, di un atteggiamento che non condividiamo.

Il nostro gruppo ha votato a favore della proposta di legge istitutiva di sedi giudiziarie a Gela, alla luce di un « proclama » del Presidente della Repubblica e trattandosi di un'iniziativa riconducibile al nostro impegno nella lotta contro la mafia. Tuttavia, vorrei manifestare le mie perplessità su analoghi provvedimenti presentati, soprattutto in considerazione del fatto che il ministro ha portato all'attenzione del Parlamento un disegno di legge che scorpora le preture. Si tratta, quindi, di un controsenso: non possiamo procedere sulla base di atteggiamenti schizofrenici, ma occorre assumere un orientamento corretto!

In pratica, assistiamo alla carenza di un disegno organico del Governo; di questo prendiamo atto, anche se chiediamo al Governo di farsi carico dell'esigenza di assumere in futuro analoghe iniziative nell'ambito di un organico di revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Con le riserve illustrate, preannuncio il voto favorevole del gruppo democratico cristiano sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Prendendo spunto dalle considerazioni svolte dall'onorevole Nicotra, ricordo ai colleghi che la seduta di domani sarà dedicata alle comunicazioni del ministro Vassalli sull'attuazione della legge relativa al riordino delle preture circondariali.

EGIDIO ALAGNA. Il gruppo socialista non si sente di dissentire dalla relazione svolta dall'onorevole Bargone sul provvedimento riguardante l'istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Cagliari. In particolare, non ci sentiamo di esprimere una posizione discordante rispetto alla parte finale della relazione, opportunamente richiamata dal collega Nicotra. Si pone, infatti (si tratta, tra l'altro, di un obiettivo che ci eravamo proposti di realizzare nel corso dell'attuale legisla-

tura), la necessità di affrontare la problematica relativa all'istituzione di nuove sedi giudiziarie nell'ambito di un disegno organico e razionale, che possa venire incontro alle disfunzioni ordinarie della giustizia.

Tale valutazione non contraddice la posizione da noi espressa rispetto alla recentissima istituzione del tribunale di Gela, dal momento che il relativo provvedimento era dettato da una situazione di particolare emergenza. Del resto, analogo discorso potrebbe essere riferito alla proposta di legge — della quale sono primo firmatario — recante l'istituzione di una sezione di corte d'appello a Trapani. A sostegno di tale proposta di legge avremmo potuto richiamare le stesse argomentazioni cui si è riferito il relatore, onorevole Bargone, anche se abbiamo ritenuto di non doverlo fare! Pertanto, con tutto il rispetto per le preoccupazioni emerse, permettetemi di ricordare che, nel corso della IX e della X legislatura, non abbiamo insistito per chiedere l'istituzione di una sezione distaccata di corte d'appello a Trapani, nonostante le motivazioni alla base di tale richiesta fossero valide almeno quanto quelle indicate per Sassari.

Pertanto, il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame sarà espresso in modo sofferto. Nel contempo, rivolgiamo un appello al presidente Rognoni, ma anche e soprattutto al rappresentante del Governo, perché si rendano interpreti del malessere generale diffuso nel Parlamento italiano, ove si consideri che è giunto il momento che il Governo proceda al più presto alla ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie della Repubblica, guardando non alle singole esigenze, pur legittime, espresse da talune zone del nostro paese, quanto, piuttosto, agli interessi generali del settore della giustizia, che richiedono un adeguato espletamento delle funzioni giudiziarie (per evitare che continuino a « fare acqua » da tutte le parti), anche sotto il profilo logistico connesso alle comunicazioni.

In questo senso, richiamando le considerazioni specificate dal relatore e dal collega Nicotra, e ribadendo i rilievi testé

formulati, preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista.

ALFREDO BIONDI. La mancanza di un disegno organico, volto a prevedere un'equa distribuzione dei compiti per assicurare l'adeguata amministrazione della giustizia, mi pare non possa indurre a trascurare esigenze fondate che si riferiscono a realtà differenziate, quale, appunto, quella riguardante Sassari e l'intera Sardegna.

Ritengo che il testo approvato dal Senato, che può essere integrato con opportuni emendamenti, consenta di proporre un discorso razionale, per cui, anche se vi fosse stato un disegno organico, credo che il problema di Sassari sarebbe stato egualmente considerato.

Infine, desidero sottolineare che, a mio avviso, l'istituzione di una sezione distaccata, invece che di un'autonoma sede di corte d'appello, tende a salvaguardare, non già compromettere, l'uniformità giurisprudenziale.

Sono queste le ragioni che mi inducono a ritenere non criticabile la proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo, prendo atto delle osservazioni formulate nel corso della discussione sulle linee generali anche se, non avendo mai il Governo assunto alcuna iniziativa di modifica parziale delle circoscrizioni giudiziarie, mi sembra strano che da parte del Parlamento si rimproveri all'esecutivo l'espressione di un parere favorevole su un'iniziativa parlamentare. Semmai, l'incoerenza si manifesta rispetto alla posizione del Governo, che si è sempre espresso in senso contrario all'istituzione di nuovi uffici giudiziari sulla base di iniziative parziali.

Quanto al provvedimento in esame, ribadisco il parere favorevole del Governo, richiamando le motivazioni già esposte dal ministro Vassalli nel corso della discus-

sione svoltasi al Senato, con particolare riferimento agli aspetti finanziari ed a quelli relativi al personale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore Bargone di assumere come testo base la proposta di legge n. 4571, già approvata dal Senato.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. È istituita, in Sassari, una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. È istituita, in Sassari, una corte d'assise d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i circoli della corte d'assise di Sassari e della corte d'assise di Nuoro.

Il relatore Bargone ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. È istituita, in Sassari, una sezione della corte d'appello di Cagliari in funzione di corte d'assise d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i circoli della corte d'assise di Sassari e della corte d'assise di Nuoro.

2. 1.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Il relatore Bargone ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « entro il limite delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero ».

3. 1.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Signor presidente, il gruppo comunista, pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il relatore a presentare l'emendamento 3. 1, necessario per consentire alla Commissione di approvare il provvedimento in sede legislativa, si asterrà dalla votazione di tale emendamento. Non abbiamo condiviso, infatti, la dotazione finanziaria prevista per il Ministero di grazia e giustizia: abbiamo a lungo richiesto un ampliamento di tali fondi, ma la maggioranza non ce lo ha consentito. Pertanto, credo che da parte nostra sia legittima l'astensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Alla data prevista nell'articolo 4, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello, alla corte d'assise d'appello ed al tribunale per i minorenni di Cagliari ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente della sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari con sede in Sassari, della corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni di Sassari, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, agli affari di volontaria giurisdizione già in corso.

Il relatore Bargone ha presentato il seguente emendamento:

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello, alla corte d'assise d'appello ed al tribunale per i minorenni di Cagliari ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente della sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari con sede in Sassari, della sezione della corte d'appello di Cagliari con sede in Sassari in funzione di corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni di Sassari sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

5. 1.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il relatore Bargone ha presentato il seguente emendamento al titolo:

Al titolo, sostituire le parole: « di una corte d'assise d'appello » con le seguenti: « di una sezione di corte d'assise d'appello ».

Tit. 1.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore Tit. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge testé esaminata. Colgo l'occasione per sottolineare la necessità che il ministro Vassalli — nel corso della replica conclusiva del dibattito sull'attuazione della legge n. 30 del 1989 prevista per domani — chiarisca quali linee il Governo intenda seguire in ordine alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche perché sono due legislature che insistiamo in questa direzione. Ricordo che, al termine dell'esame dei provvedimenti finanziari, presentammo un apposito ordine del giorno.

Pertanto, voteremo a favore della proposta di legge in esame convinti che questa sia una scelta che si inserisce nel quadro della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Non è questa la sede per discutere il merito, ma vorrei ricordare al senatore Coco che il provvedimento in discussione è stato approvato al Senato con il consenso del Governo, ed in particolare del ministro Vassalli. Esso risponde ad una richiesta avanzata da molto tempo dal Consiglio superiore della magistratura, che aveva sottolineato le particolari esigenze di Gela e Sassari. Ribadisco quindi l'assenso convinto del nostro gruppo, perché ciò non può in alcun modo significare una rinuncia all'auspicata revisione organica delle circoscrizioni, senza la quale la giustizia nel nostro paese non può funzionare al meglio.

PIETRO SODDU. Annuncio il voto favorevole del gruppo democratico cristiano. Il nostro gruppo condivide il contenuto del provvedimento in esame, già approvato dal Senato, perché l'istituzione di una sezione distaccata costituisce un notevole passo avanti che viene incontro alle esigenze di una regione come la Sardegna, dove la giustizia rappresenta uno dei problemi principali, anche in considerazione dell'av-

venuta riduzione del numero delle preture a seguito della reionalizzazione in corso. Lo stesso ministro Vassalli, nel corso di una visita in Sardegna, ha più volte sottolineato l'esigenza di una nuova struttura giudiziaria.

Mi auguro che il limite contenuto nel parere della V Commissione bilancio non costituisca un ostacolo al funzionamento della sezione distaccata. Ritengo che l'organico del Ministero consenta di dotare tale sezione del personale adeguato. Nel ringraziare il relatore Bargone, ribadisco il voto favorevole del gruppo democratico cristiano.

MAURO MELLINI. Ho già espresso la mia contrarietà al provvedimento, che potrebbe esimermi dalla dichiarazione di voto. Intervengo in questa fase soltanto per fare riferimento a un tema già ricordato dal collega Soddu, sia pure per motivi opposti ai miei: mi riferisco al limite contenuto nel parere della V Commissione bilancio, la quale in sostanza ci invita a fare le nozze con i funghi e a cui noi rispondiamo affermativamente. Il risultato è che, pur essendo le dotazioni organiche già insufficienti, con quelle di una corte d'appello pretendiamo di farne funzionare due.

ALFREDO BIONDI. Ribadisco le considerazioni espresse nel corso della discussione sulle linee generali, nonché l'adesione all'impostazione del relatore, sottolineando l'opportunità dell'istituzione in Sassari delle sezioni distaccate della corte d'appello e d'assise d'appello di Cagliari.

Quanto alle osservazioni del collega Mellini, che ascolto sempre con grande attenzione ed interesse, mi permetto di non dividerle, precisando che le nozze non vanno fatte né con i funghi né con i fichi secchi, ma vanno riferite ai mezzi a disposizione.

Vorrei anche aggiungere che il « bene giustizia » è messo a disposizione del cittadino e che, quindi, il primo fruitore è il « chiunque ». Chi conosce la Sardegna come la conosco io, sa bene che tale fruizione non è risultata finora agevole ed

adeguata (penso, in particolare, a chi in quella regione esercita la professione forense).

Per le regioni esposte, ritengo valida la scelta operata con il provvedimento in esame — sul quale preannuncio il voto favorevole del gruppo liberale — scelta che, ripeto, sarebbe risultata altrettanto funzionale anche in presenza di un disegno organico.

EGIDIO ALAGNA. Il gruppo socialista voterà a favore delle proposte di legge in esame, per le motivazioni esposte nel corso della discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata per appello nominale al termine della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge senatore Filetti; Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (3641).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge di iniziativa del senatore Filetti: « Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari », già approvati, in un testo unificato, dal Senato nella seduta antimeridiana dell'8 febbraio 1989.

L'onorevole Fracchia, relatore, ha facoltà di riferire sulle risultanze dei lavori del Comitato ristretto istituito nella seduta di giovedì 13 aprile 1989.

BRUNO FRACCHIA, *Relatore*. Svolgerò un brevissimo intervento, dal momento che molti aspetti del provvedimento in esame sono già stati esaminati nelle varie fasi dell'iter legislativo ed i maggiori problemi sono stati affrontati in modo esauriente.

Il Comitato ristretto ha innovato il testo trasmesso dal Senato, per cui le risultanze del lavoro compiuto dovranno essere valutate dalla Commissione, articolo per articolo, dal momento che, sotto il profilo

generale, la Commissione, aveva già espresso a maggioranza il suo assenso.

In verità, dopo che il Comitato ristretto aveva esaurito il suo lavoro, è intervenuto un momento di riflessione resosi necessario a fronte delle opinioni molto preoccupate manifestate dall'istituto di emissione in riferimento al testo elaborato.

In definitiva, la Banca d'Italia ha espresso, anche in forme abbastanza cogenti, un avviso contrario rispetto alla forma già portata avanti dal Senato, sostenendo che la tutela dell'assegno bancario debba essere rafforzata, dal momento che il testo licenziato dal Senato e le successive modifiche introdotte dalla Camera avrebbero affievolito tale tutela.

Si tratta di un'opinione che non ritengo condivisibile. Il testo elaborato dalla Camera, ma anche quello licenziato dal Senato, sono certamente diretti ad ottenere l'effetto di diminuire il carico penale per i reati previsti dagli articoli 116 e 117 della legge bancaria. Tuttavia, accanto ad una diminuzione del carico penale, mi pare di poter affermare che non si configuri una minore tutela penale, anzi, ritengo che vi sia una maggiore tutela dell'interesse del portatore del titolo, che risulta assicurata in modo più congruo. In pratica, si è specificata la funzione dell'assegno bancario, che è quella di un documento di pagamento e non di un titolo di garanzia.

Le linee portanti del provvedimento, quale risulta a seguito delle modificazioni proposte dal Comitato ristretto, consistono nell'abolizione del reato di emissione di assegni a vuoto, intendendosi ricompresi in tale fattispecie l'indicazione di data falsa e la falsa indicazione del luogo di emissione.

Su tale questione credo di poter dire che nessuno rimpianga la vecchia normativa che prevedeva fattispecie delittuose di questo tipo. Oggi, infatti, la precedente normativa risulta « spiazzata », perché l'unico vero motivo per il quale si richiede l'indicazione del luogo e della data di emissione è collegato agli effetti del titolo.

È più conveniente non datare né localizzare l'assegno per non vedersi penalizzati dal punto di vista degli interessi che vengono addebitati al correntista. Tra l'al-

tro, i procedimenti penali per mancanza o falsità della data o del luogo in cui viene emesso l'assegno sono ormai pochissimi: ciò può succedere soltanto nel caso in cui l'assegno sia protestato e un pretore diligente contesti tale fattispecie di reato.

L'altra questione che rappresenta una novità di una certa importanza sta nell'unificazione delle fattispecie delittuose per l'emissione di assegni a vuoto, senza copertura o con copertura insufficiente, con la previsione di una sanzione penale unica, il cui tetto viene aumentato. Il Senato aveva fissato a venti milioni di lire la soglia per le conseguenze penali, ma il Comitato ristretto ha ritenuto di sopprimere tale previsione affidando al giudice la facoltà di scegliere il tipo di pena da irrogare.

Un'ulteriore innovazione, quella più significativa, consiste nell'istituzione della clausola penale. Non si tratta di una misura insolita, poiché nel nostro ordinamento vi sono precedenti in questo senso; in questo caso, si stabilisce che chi ha emesso assegni che, presentati in tempo utile, non sono pagati in tutto o in parte per difetto di provvista, va incontro all'interdizione bancaria e al protesto dell'assegno, ma può evitare l'azione penale qualora nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del titolo provveda al pagamento dell'importo, maggiorato delle spese di protesto e di una penale del dieci per cento. La previsione della penale dovrebbe costituire un incentivo al pagamento e quindi un rafforzamento della tutela legislativa del titolo. L'azione penale non dovrebbe essere iniziata nel caso che ho ricordato e, se già lo fosse, si dovrebbe sospendere. Ciò dovrebbe consentire un minore carico di lavoro.

Rispetto al testo del Senato, il Comitato ristretto ha introdotto una modifica di una certa importanza per quanto riguarda l'interdizione, che si ritiene non potersi connettere a provvedimenti di condanna non definitivi. Sarà compito dell'istituto di credito non consegnare il libretto degli assegni a colui che dichiara, al momento dell'apertura di un conto corrente, di essere

stato condannato in primo grado per una delle ipotesi previste dalla legge.

Desidero precisare che la riforma si limita alla tutela penale dell'assegno, e quindi alle previsioni di cui agli articoli 116 e 117 della legge bancaria, non coinvolgendo l'istituto civilistico dell'assegno e quindi la tematica relativa al protesto. Ricordo che la materia in esame è in grande evoluzione, in quanto, a partire dal 1992, si dovrà procedere, nell'ambito comunitario, ad una disciplina unitaria dell'assegno bancario, che attualmente non esiste. Sulla base di studi effettuati dalle apposite strutture del Senato e della Camera, peraltro, risulta che la nostra legislazione in materia è piuttosto arretrata rispetto a quelle di altri paesi che si avvalgono, tra l'altro, di attrezzature elettroniche, specie per quanto riguarda il pretesto. D'altra parte, la stessa Banca d'Italia ha fatto presente che una disciplina più generale non può essere improvvisata. Si dovrà tener conto, infatti, anche del problema del cosiddetto riciclaggio e considerare anche l'obbligatorietà del ricorso agli assegni come mezzi di pagamento per somme di una certa entità. Ricordo che il ministro di grazia e giustizia ha preannunciato la prossima presentazione di un disegno di legge organico. Tuttavia, poiché le ricerche di modifica dell'attuale legislazione sono notevoli, ritengo opportuno approvare il testo predisposto dal Comitato ristretto inteso a deflazionare il carico penale garantendo, allo stesso tempo, la tutela penale dell'assegno bancario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere la propria opinione in merito al testo elaborato dal Comitato ristretto, con particolare riferimento alle modifiche introdotte rispetto al provvedimento trasmesso dal Senato.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Nel rivolgere un sentito ringraziamento al relatore, onorevole Fracchia, per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti, vorrei svolgere una serie di considerazioni inte-

grative rispetto a quelle già richiamate dal relatore. Evidentemente, la riforma della disciplina penale dell'assegno bancario ha lo scopo preciso di alleggerire il carico del lavoro giudiziario, ma anche quello rafforzativo di evitare lo svolgimento di processi penali nelle ipotesi in cui la sanzione venga considerata eccessiva.

In tale contesto va sottolineato che la Banca d'Italia, alla quale è dovuto il nostro rispetto, svolge un compito essenziale, dal momento che tale istituto ubbidisce alle esigenze di governo della moneta in conformità agli obblighi CEE. Il compito della Banca d'Italia non consiste soltanto nel rafforzare la funzione e la tutela penale dell'assegno, ma anche nel restituire ad esso la sua funzione tipica di strumento di pagamento, ove si consideri che è venuta progressivamente affermandosi una configurazione dell'assegno considerato come sostituto della cambiale, cioè come una sorta di cambiale rafforzata.

Sotto questo profilo, nonostante gli sforzi del Senato e della Commissione giustizia della Camera, ritengo che la previsione in base alla quale l'azione penale si esercita dopo 60 giorni dalla scadenza dell'assegno senza che sia avvenuto il relativo pagamento, introduca nella pratica una situazione che agevolerà la configurazione dell'assegno come strumento di credito.

Pertanto, in questa fase, salvo la presentazione di emendamenti da parte del Governo, invito la Commissione a valutare con la massima attenzione questo aspetto, dal momento che si è registrata una presa di posizione della Banca d'Italia volta a far accertare il mancato pagamento e la mancata copertura dell'assegno non soltanto attraverso il protesto, ma anche ricorrendo ad un sistema di compensazione tra le diverse banche. Successivamente, la Banca d'Italia ha superato questa originaria posizione, sostenendo che l'accertamento del mancato pagamento attraverso un pubblico ufficiale fosse preferibile rispetto al cosiddetto protesto bruciante.

Per quanto riguarda l'unificazione delle diverse fattispecie criminose (mancato pagamento, mancata copertura o copertura

non sufficiente), la scelta della Commissione mi sembra tutto sommato accettabile, anche se essa tende a conferire maggiore discrezionalità al magistrato e quindi, verosimilmente, determinerà una tendenza a rapportare le sanzioni al minimo della pena prevista.

Sono queste le considerazioni di massima che ho ritenuto doveroso fornire alla Commissione a nome del Governo, riservandomi di esprimere un parere sugli emendamenti che verranno presentati.

PRESIDENTE. In relazione alle valutazioni testé espresse dal sottosegretario Coco, invito il Governo a porre particolare cura nell'esame del provvedimento, sì che la stessa cura e diligenza che hanno caratterizzato il lavoro del relatore possano trovare un'adeguata corrispondenza. In particolare, dal momento che in una delle prossime sedute passeremo all'esame degli articoli, sarà opportuno che il Governo assuma una posizione precisa su ciascun emendamento ed esprima un chiaro giudizio sulle numerose questioni sollevate.

MAURO MELLINI. Vorrei sottoporre all'attenzione del rappresentante del Governo il problema del regime transitorio, dal momento che rischiamo di trovarci di fronte ad emettitori di assegni a vuoto che non saranno soggetti né alla vecchia né alla nuova disciplina.

GIOVANNI SILVESTRO COCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* La ringrazio, onorevole Mellini.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge n. 4571, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Macis e Pinna: « Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari e di una corte d'assise d'appello », *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (4571):

Presenti e votanti 27

Maggioranza 14

Hanno votato sì 26

Hanno votato no 1

La commissione approva).

Risulta, pertanto, assorbita la proposta di legge Segni ed altri n. 1921.

Hanno votato sì:

Alagna, Balestracci, Bargone, Bertoli, Bianchi Fortunato, Biondi, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Gargani, Gei, Mastrantuono, Mazzuconi, Morello, Nicotra, Nucci Mauro, Orlandi, Orsenigo, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Rizzo, Rognoni, Sanna, Serra, Sinatra e Soddu.

Ha votato no:

Mellini.

La seduta termina alle 18,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali l'8 agosto 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO